



Ministero della Transizione Ecologica

L'eccezionalità della situazione attuale – connotata dal prodursi degli effetti del conflitto russo-ucraino sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici in un contesto di mercato di particolare volatilità dei prezzi delle materie prime – ha condotto il Governo ad adottare disposizioni urgenti per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, allo scopo di soddisfare i fabbisogni essenziali del Paese. Questa esigenza è resa ancora più urgente dalla riduzione delle forniture di gas provenienti dalla Russia, unitamente alla difficoltà di garantire un quantitativo idoneo di stoccaggio di gas in considerazione della suddetta volatilità dei prezzi, nonché, non da ultimo, dall'approssimarsi della stagione invernale.

Con l'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si è quindi prevista la nomina di uno o più commissari straordinari del governo per la realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture. Per espressa previsione legislativa, l'opera finalizzata all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale e le infrastrutture connesse costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. La norma in parola attribuisce al Commissario straordinario di governo la competenza a rilasciare, all'esito di un procedimento unico (che vede coinvolte tutte le amministrazioni interessate a esprimere pareri e *nulla osta*), l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, oltreché delle infrastrutture connesse.

Nel contesto sopra descritto, caratterizzato da un rischio concreto e imminente per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas, il medesimo articolo 5 ha altresì previsto, al comma 3, l'applicazione dell'esenzione dalla normativa in materia di valutazioni ambientali di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2011/92/UE, recepito, nell'ordinamento nazionale, dall'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La suddetta previsione è giustificata dalla circostanza che l'urgenza di giungere alla realizzazione di nuova capacità di rigassificazione mediante unità galleggianti di stoccaggio è tale che eventuali ritardi o ostacoli suscettibili di impedirne una tempestiva attuazione risultano contrari all'interesse dei cittadini italiani e finirebbero per mettere a repentaglio la sicurezza energetica del Paese.

Mr. Virginijus Sinkevičius
Commissione Ambiente, oceani e pesca
Unione Europea
cab-sinkevicius-contact@ec.europa.eu

Tanto premesso, si informa che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2022 è stato nominato commissario straordinario di governo il Presidente *pro tempore* della regione Toscana, Eugenio Giani. Il commissario straordinario è stato individuato nel Presidente della regione Toscana in quanto detta regione (e, in particolare, il comune di Piombino, nella provincia di Livorno) appare predisposta, anche per la presenza di specifiche strutture portuali, a ricevere gli impianti e le infrastrutture occorrenti a incrementare la capacità di rigassificazione nazionale.

Entro il termine di trenta giorni previsto dal richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, un primario operatore del settore del gas ha presentato istanza al commissario straordinario del governo per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'opera denominata "FSRU Piombino e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti", volta, per l'appunto, a ospitare un'unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione, con le connesse infrastrutture, presso il comune di Piombino.

La regione Toscana ha provveduto a dedicare un'apposita sezione del proprio sito istituzionale al commissario straordinario per la realizzazione del rigassificatore di Piombino, sulla quale sono stati pubblicati e resi accessibili ai fini della più ampia partecipazione dei soggetti interessati, l'istanza del primario operatore sopra citato e la documentazione progettuale formata da relazione tecnica e studio ambientale, nonché la documentazione per il rilascio dell'autorizzazione unica, la concessione demaniale, il rapporto preliminare di sicurezza e una relazione circa la sicurezza antincendio¹.

Dalle interlocuzioni rese pubbliche tra il primario operatore e il commissario straordinario, emerge che, per espressa condivisione tra i due soggetti e nell'interesse della comunità locale, la permanenza della nave FSRU presso la banchina del porto di Piombino sarà autorizzata non oltre tre anni e che sarà individuato un sito per la successiva ubicazione *offshore* della nave stessa.

Sempre nell'ottica di consentire la più ampia partecipazione del pubblico, è stata trasmessa al comune di Piombino, ai fini della pubblicazione nell'albo pretorio, copia dell'avviso di avvio del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera in argomento. Il commissario straordinario ha altresì richiesto al primario operatore di settore di provvedere alla pubblicazione dell'istanza (e della correlata documentazione) sia su un quotidiano a diffusione nazionale, sia su un quotidiano a diffusione locale.

Tutte le suddette forme di pubblicità sono preordinate a consentire ai soggetti interessati di formulare osservazioni, entro un termine compatibile con l'urgenza del procedimento autorizzatorio.

Inoltre, nel rispetto della direttiva 2010/75/UE, a seguito della presentazione dell'istanza di Autorizzazione Integrata da parte del proponente il progetto, sarà garantita la consultazione del pubblico ai sensi dell'articolo 24 della direttiva medesima, mediante pubblicazione dell'istanza sul

¹ Si confronti il seguente *link*: <https://www.regione.toscana.it/-/commissario-straordinario-rigassificatore-piombino>

sito del Ministero della transizione ecologica prevedendo trenta giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.

Alla luce di quanto sopra, avuto riguardo alle valutazioni compiute dal legislatore al momento dell'introduzione dell'articolo 5, comma 3, del più volte richiamato decreto-legge n. 50 del 2022, nonché al carattere temporaneo della prevista localizzazione dell'opera, si provvede a informare codesta Commissione europea dell'essenziale del progetto relativo all'opera "FSRU Piombino e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti" dall'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Ribadendo quanto poc'anzi già esposto, si assicura che è stata garantita la partecipazione del pubblico al procedimento e parimenti verrà resa nota la presente comunicazione.

Roberto Cingolani